

STATUTO

INSALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESSA AURUNCA CE VIA
CORBARA MARZULI 17

Numero REA: CE - 337701

Codice fiscale: 04569660618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O S O C I A L E	
	<u>Titolo I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1	
	Denominazione e sede	
	È costituita una società cooperativa sociale a mutualità	
	prevalente e senza scopo di lucro , denominata	
	"INSALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	in sigla	
	"INSALUTE SOC.COOP.SOC."	
	La sede legale è fissata nel Comune di Sessa Aurunca (CE) .	
	Con delibera degli organi competenti, anche in relazione	
	agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere	
	istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di	
	rappresentanza.	
	Alla cooperativa si applicano le prescrizioni contenute nel	
	presente statuto, nell'atto costitutivo e, in quanto	
	compatibili, e come in seguito specificate, le norme sulla	
	società e responsabilità limitata, e ciò fin quando la	
	cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo	
	comma dell'art. 2519 c.c.; ove non sussista più detta	
	situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il	
	presente statuto alle norme della società per azioni in	
	quanto compatibili.	
	Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle	

	cooperative sociali.	
	Art. 2	
	Durata	
	La società cooperativa è contratta fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2070 (duemilasettanta) salvo proroghe od anticipato	
	scioglimento.	
	<u>Titolo II</u>	
	<u>Scopo - Oggetto</u>	
	Art. 3	
	Scopo sociale mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A	
	norma della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	

	La Società aderirà ad ente di rappresentanza, assistenza,	
	tutela e revisioni riconosciuta, ed altresì all'Unione	
	Nazionale Cooperative Italiane.	
	Art. 4	
	Oggetto sociale	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A	
	norma della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Società aderirà ad ente di rappresentanza, assistenza,	
	tutela e revisioni riconosciuta, ed altresì all'Unione	
	Nazionale Cooperative Italiane.	
	La Cooperativa è tassativamente apolitica e senza finalità	
	di lucro e potrà svolgere servizi socio-sanitari ed	

	educativi, di cui alla lettera a) dell'articolo 1, della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed	
	integrazioni, incluse le attività di cui all'articolo 2,	
	comma 1, del D.Lgs N. 112/2017 e di cui all'art. 5, comma 1	
	del D.Lgs N. 117/2017 recante revisione della disciplina di	
	impresa sociale, ed attività agricole, artigianali,	
	industriali e commerciali o di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui	
	alla lettera b) dell'articolo 1, della predetta legge 8	
	novembre 1991 n. 381, e successive modifiche ed	
	integrazioni, in un contesto di promozione umana ed	
	integrazione sociale dei cittadini, in conformità	
	all'interesse generale della comunità.	
	In particolare ed in via prioritaria e non esclusiva, per il	
	perseguimento del proprio scopo mutualistico e di interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale e nei limiti stabiliti dalla	
	vigente normativa (Legge n. 381/91 così come modificata dal	
	D.Lgs. 112/2017), tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi manifesti dei soci, ha per oggetto:	
	a) l'attività di gestione di comunità alloggio, case	
	famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in	
	genere sia di natura sociale che sanitaria; la gestione di	
	centri di riabilitazione e centri socio-educativi;	
	l'organizzazione e la gestione di soggiorni terapeutici,	

	riabilitativi, ricreativi in Italia e all'estero;	
	b) la gestione di servizi socio sanitari quali:	
	- i servizi di assistenza domiciliare e gestione di case	
	protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili	
	fisici, psichici e sensoriali, minori, giovani,	
	extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli	
	politici;	
	- i servizi di assistenza nelle problematiche inerenti	
	l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia, i	
	dipendenti dalle droghe, dal tabagismo e dall'alcolismo;	
	c) i servizi di aiuto personale, di affido familiare presso	
	persone e nuclei familiari; i servizi di preparazione e di	
	sostegno alla relazione genitore figli, di contrasto della	
	povertà e della violenza, nonché di misure alternative al	
	ricovero dei minori in istituti educativo - assistenziali,	
	tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;	
	d) le attività volte alla cura e alla riabilitazione di	
	persone affette da malattie mentali, di aids ed ai malati	
	terminali, e di soggetti con difficoltà psico-motorie e/o	
	sensoriali, anche in caso di degenza presso case di cura, di	
	riposo, di residenza e nei luoghi di villeggiatura;	
	e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi	
	1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive	

	modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n.112, e	
	successive modificazioni;	
	f) interventi e prestazioni sanitarie e centro prelievi;	
	g) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella GU n. 129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni;	
	h) l'innovazione e la sperimentazione di servizi	
	socio-educativi per la prima infanzia;	
	i) la promozione e la gestione di attività ricreative e	
	sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o	
	in palestra, in piscine o in altre strutture idonee con	
	possibilità di realizzare tali strutture ex novo;	
	j) l'attività di ricerca e di intervento in ambiti	
	istituzionali e territoriali con riferimento alla	
	soddisfazione dei bisogni di assistenza materiale e	
	transmateriale degli assistiti, degli enti locali pubblici e	
	privati: dal sostegno domestico al servizio socio-sanitario,	
	dalla terapia psico sociale all'intervento riabilitativo,	
	dal soccorso telematico alla ricreazione in tutte le sue	
	forme, oltre ad ogni altra forma di valorizzazione per il	
	recupero delle risorse umane dei soggetti emarginati e	
	svantaggiati;	
	k) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive	

	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà	
	educativa;	
	m) la promozione e la formazione, l'addestramento e	
	l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli	
	operatori sociali e sanitari impegnati nelle scuole,	
	ospedali, asili nido, consultori, istituti di rieducazione	
	di pena, centri per la lotta alle tossicodipendenze,	
	comunità alloggio per gli anziani, ecc.;	
	n) la realizzazione di progetti operativi, d'intesa con le	
	istituzioni territorialmente competenti, per la fornitura e	
	l'erogazione di servizi integrati per la gestione dei centri	
	diurni, comunità alloggio, residenza ricovero e simili,	
	garantendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa	
	dei citati servizi;	
	o) l'organizzazione di corsi di formazione d'istruzione	
	professionale nei settori innanzi indicati;	
	p) l'attività di formazione professionale e socializzazione	
	per giovani e adulti destinate al primo inserimento	
	lavorativo e reinserimento lavorativo;	
	q) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone	

	svantaggiate o con disabilità;	
	r) l'attività di progettazione e riprogettazione di corsi di	
	formazione promossi da soggetti pubblici e privati o da	
	questi gestiti con finanziamenti pubblici quali quelli del	
	F.S.E. a livello europeo oppure nazionali, regionali e	
	locali;	
	s) servizio di trasporto/accompagnamento diretto a soggetti	
	portatori di handicap e soggetti svantaggiati;	
	t) l'esecuzione di servizi di trasporto scolastico ed	
	extrascolastico compreso quello rivolto alle fasce deboli,	
	servizi di ambulanza e di assistenza scolastica ai soggetti	
	portatori di handicap e soggetti svantaggiati;	
	u) la cogestione di progetti terapeutico-riabilitativi	
	individuali (P.T.R.I) e di assistenza domiciliare integrata	
	(A.D.I.) sostenuti da budget di salute;	
	v) attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate anche attraverso la	
	gestione di fattorie sociali, orti sociali, fattorie	
	didattiche, fattorie urbane, fattorie dinamiche, aziende	
	agricole, musei, case di recupero, centri di vacanza e	
	villaggi turistici, agriturismo, strutture turistico-	
	ricettive, gestione piscine strutture di bed and breakfast,	
	sportive e ricreative, parchi urbani attrezzati, gestione di	
	parcheggi sia pubblici che privati, sia aperti che chiusi,	
	sia in centri urbani che in aree delimitate, noleggio	

	parcometri, servizi di segnaletica stradale verticale ed	
	orizzontale, giardini, strutture per il turismo culturale,	
	sociale, nautico e religioso, stabilimenti balneari,	
	gestione arenili, spiagge libere, banchine con attività	
	annesse, nonché gestione integrata di residence e complessi	
	immobiliari, servizi di manutenzione, pulizia, custodia,	
	servizi di pulizia sia meccanica che manuale; servizi di	
	pulizia e sistemazione di arenili e precisamente,	
	livellamento sabbia; servizi di manutenzione di verde	
	pubblico e privato; attività di commercio, in tutte le forme	
	consentite, di prodotti alimentari e artigianali proveniente	
	prevalentemente dai Paesi in via di sviluppo, commercio	
	equosolidale, attività di somministrazione di bevande e	
	alimenti a mezzo gestione bar e di servizio di ristorazione	
	nel settore turistico, ricreativo, culturale e sportivo,	
	nonché attività di organizzazione di eventi e di catering;	
	attività di commercio di articoli per bambini e prima	
	infanzia;	
	- agricoltura sociale e gestione e affidamento dei beni	
	confiscati alle mafie, di cui al D.Lgs. N. 112/2017, art. 2,	
	comma 1, lettera t) e al D. Lgs N. 117/2017, art. 5, comma	
	1, lettera s), conformemente al dettato dell'articolo 2	
	della legge n.141/2015, recante "Disposizioni in materia di	
	agricoltura sociale";	
	- servizi per la riqualificazione dei beni confiscati alla	

	criminalità organizzata, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017,	
	art.2, comma 1, lettera v) e del D.Lgs N. 117/2017, art. 5,	
	comma 1, lettera z), alla luce della previsione contenuta	
	nell'articolo 48 del d.lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi	
	antimafia che annovera le cooperative sociali tra i soggetti	
	assegnatari dei beni confiscati alla criminalità	
	organizzata).	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e	
	B) - anche ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 -	
	avverranno con gestioni amministrative separate.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative.	
	Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità	
	prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi	
	avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli	
	apporti di beni e servizi anche di non soci entro i limiti	
	imposti.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà:	
	- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;	
	- assumere partecipazioni in altre Società aventi scopo	

	analogo od affine con espressa esclusione ai fini di	
	collocamento sul mercato;	
	- stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni,	
	Ministeri e tutti gli altri Enti pubblici e privati;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma in altre cooperative o consorzi, nonché il altre	
	imprese, solo se svolgono attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545 septies c.c.;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti di cui la	
	cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;	
	- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed	
	operare con i medesimi;	
	- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili	
	alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservata ad iscritti in	
	collegi, ordini o albi professionali;	
	- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a	
	domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce	

	sociali, svantaggiate ed emarginate. Per il raggiungimento	
	degli scopi sociali indicati la cooperativa sociale è	
	altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo	
	contingente opportunità la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La cooperativa potrà infine avvalersi di tutte le	
	provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che	
	nazionali e comunitarie.	
	Art. 5	
	Prestito sociale	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci e dei dipendenti,	
	potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed ai dipendenti	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività	
	di raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle	
	disposizioni normative vigenti in materia. I soci non sono	
	in nessun caso obbligati ad effettuare prestiti a favore	
	della società; conseguentemente, l'assemblea non può	
	deliberare, a maggioranza, un obbligo per i soci di	
	effettuare i suddetti prestiti. I contratti di prestito sono	

	disciplinati dalle norme del codice civile relative al	
	contratto di mutuo, per quanto non disposto dalle leggi	
	speciali e dal presente statuto. Il contratto di prestito	
	sociale è strettamente collegato al rapporto sociale;	
	conseguentemente, in caso di scioglimento del vincolo	
	sociale (per recesso, esclusione o morte), successivo alla	
	contrazione del prestito, si ha scioglimento del contratto	
	di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa di	
	restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi o	
	legatari. Le somme che il socio si sia obbligato a versare a	
	titolo di prestito alla cooperativa possono essere	
	trattenute da quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei	
	ristorni o delle prestazioni mutualistiche spettanti ai	
	soci, applicandosi su tali somme la compensazione. Al	
	termine del rapporto di prestito, spetta al socio unicamente	
	il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti di	
	legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di	
	prestito. La misura massima degli interessi corrisposti ai	
	soci cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione	
	dei prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro	
	capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto	
	previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.	
	Gli amministratori devono far risultare l'ammontare	
	complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie,	
	nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e	

	patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.	
	Il rimborso dei prestiti, effettuati dai soci a favore della	
	società, può essere subordinato, da parte degli	
	amministratori, all'andamento economico dell'impresa	
	sociale. In particolare: - il rimborso può essere	
	posticipato, rispetto alla data di scadenza contrattuale,	
	per un periodo comunque non superiore a due anni,	
	nell'ipotesi in cui risulti, dalla contabilità sociale, un	
	eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al	
	patrimonio netto. La Cooperativa può inoltre ricevere dai	
	soci prestiti infruttiferi, versamenti in conto capitale o a	
	fondo perduto, senza obbligo di rimborso. I finanziamenti	
	effettuati dai soci, sulla base di trattative	
	personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa	
	determinazione risultante da atto scritto.	
	<u>Titolo III</u>	
	<u>SOCI</u>	
	Art. 6	
	I soci si dividono in:	
	1. soci operatori;	
	2. soci sovventori.	
	<u>Titolo IV</u>	
	<u>SOCI OPERATORI</u>	
	Art. 7	
	Requisiti dei soci operatori	

	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, enti o persone	
	giuridiche private che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, oppure	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio	
	d'Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	

	- soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci	
	volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale	
	e per la totalità dei soci.	
	- soci fruitori: coloro che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa. I soci	
	fruitori non partecipano all'attività della cooperativa,	
	hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono	
	essere eletti alle cariche sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	

	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	<u>Categorie speciali di soci:</u>	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, c.c., i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'organo di amministrazione al	
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti oppure rappresentati in assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non	

	godono dei diritti di cui all'art. 2467 commi 2 e 3 c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i	
	soci cooperatori dall'art. 20 (venti) del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad	
	essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	

	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati	
	previsti nel percorso formativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	dall'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente articolo si applicano le	
	disposizioni previste per i soci cooperatori.	
	Art. 8	
	Obblighi dei soci cooperatori	
	Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:	
	a) di versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	

	deliberazioni.	
	c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa	
	per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;	
	d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto	
	alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in	
	essere con la medesima.	
	Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali	
	sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una	
	tassa di ammissione da determinarsi dall'organo	
	amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non	
	superiore a cinque volte il valore minimo della quota	
	sociale come determinato nel successivo articolo 21	
	(ventuno).	
	Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di	
	ammissione si intendono versate a titolo di indennità	
	forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la	
	procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto	
	economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto	
	sociale con il nuovo socio ammesso.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e	
	dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato	
	in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente	
	secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo.	
	La disposizione di cui al comma precedente si applica anche	
	agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci	

	durante l'esistenza della società.	
	E' fatto obbligo ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a società che esplicino	
	attività concorrente ma è consentito ai soci di prestare	
	lavoro subordinato a favore di terzi esercenti concorrenti o	
	esercitare attività concorrenti in proprio a condizione che	
	tale situazione venga comunicata all'Organo amministrativo	
	che dovrà autorizzare o rigettare tale richiesta.	
	Art. 9	
	Diritti dei soci cooperatori	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 10	
	Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,	
	n. 59. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 11	

	Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo	
	pari a Euro 500,00 (Euro cinquecento e centesimi zero). Il	
	socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di	
	permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel	
	fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo	
	articolo 21, lettera e) del presente statuto.	
	Art. 12	
	Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo. Il socio che intenda trasferire la quota	
	deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di	
	mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 13	
	Delibera di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	

	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori. La deliberazione	
	dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione	
	della partecipazione.	
	Art. 14	
	Diritti dei soci sovventori	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora	
	quest'ultimo sia collegiale;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	

	- 1 voto fino a Euro 10.000,00 (Euro diecimila e centesimi	
	zero) di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre Euro 10.000,01 (Euro diecimila e centesimi	
	zero uno) e fino a Euro 20.000,00 (Euro ventimila e	
	centesimi zero) di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre Euro 20.000,01 (Euro ventimila e centesimi	
	zero uno) e fino a Euro 30.000,00 (Euro trentamila e	
	centesimi zero) di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre Euro 30.000,01 (Euro trentamila e centesimi	
	zero uno) e fino a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila e	
	centesimi zero) di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre Euro 50.00,01 (Euro cinquemila e centesimi	
	zero uno) di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	e) nel caso non sia indicato un termine nella domanda di	
	ammissione, i soci sovventori hanno diritto di recedere	
	trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice	
	richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	

	ricezione della notifica del recesso stesso.	
	Art. 15	
	Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote	
	Art. 16	
	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda	
	scritta contenente:	
	a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso;	
	c) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	e) l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere	
	iscritto;	
	f) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Se la richiesta è fatta da una persona giuridica o da	
	società di persone, alla domanda oltre ai documenti sopra	

	richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:	
	- copia della deliberazione di adesione alla cooperativa	
	dell'organo competente;	
	- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei	
	regolamenti interni;	
	- indicazione della persona designata a rappresentarla.	
	Art. 17	
	Procedura di ammissione	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato.	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato	
	all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con	
	provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato	
	all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa	
	delibera.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	<u>Titolo V</u>	
	<u>RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE</u>	
	Art. 18	
	Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	

	socio:	
	a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e	
	volontario;	
	b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale. L'organo amministrativo	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per	
	verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di	
	legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità	
	giudiziaria.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 19	
	Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	

	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro soci.	
	Art. 20	
	Esclusione	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo:	
	- nel caso dell'art. 2531 c.c.;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- nel caso dell'art. 2286 c.c.;	
	- nel caso di cui all'articolo 2288, primo comma, c.c.;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza	
	con la società;	
	- nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o	
	materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre	
	opposizione davanti alle autorità giudiziarie.	
	Art. 21	
	Provvedimenti in caso di recesso,decadenza ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza	
	o di esclusione del socio cooperatore consegue la	

	risoluzione dell'ulteriore rapporto.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio	
	mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo	
	amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del	
	recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si	
	risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento	
	di esclusione.	
	Art. 22	
	Diritti conseguenti al recesso, alla decadenza o	
	all'esclusione	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	
	defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della	
	quota da essi effettivamente versata o eventualmente	
	rivalutata.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo	
	ed eventualmente della tassa di ingresso stabilita	
	dall'organo amministrativo.	
	Art. 23	
	Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	

	alla liquidazione della quota effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo.	
	<u>Titolo V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E</u>	
	<u>RIPARTO DEGLI UTILI</u>	
	Art. 24	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale dal	
	minimo di Euro 100,00 (Euro cento e centesimi zero) e dai	
	conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	annuali e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi e agli eredi	
	di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali, formato	
	con le somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o	
	investimenti;	

	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle partecipazioni sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 25	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e	
	alle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss. c.c.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le	
	condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Art. 26	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle	
	leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta	
	dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori	

	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.	
	Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori in	
	proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	I ristori saranno evidenziati in bilancio in maniera	
	autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c.	
	I ristori possono essere erogati in denaro oppure mediante	
	aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte	
	e versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può	
	operare la ratifica dello stanziamento dei ristori già	
	previsto dagli amministratori.	
	Le norme del presente articolo, tuttavia, non si applicano	
	quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri stabiliti	
	dal regolamento interno, provveda a definire il valore dei	
	prodotti conferiti dai soci cooperatori solo alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i	
	costi sostenuti.	
	In questo caso, il ricavato dalla vendita dei prodotti	
	conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed	
	onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di	
	prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro	
	quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri	
	disciplinati dal regolamento interno.	

	L'organo amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere	
	ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti	
	sulla base massima della differenza tra i ricavi e i costi,	
	comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e	
	gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri	
	stabiliti dal regolamento interno. L'eventuale residuo	
	attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di	
	riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile	
	dell'esercizio.	
	Qualora la cooperativa attuasse l'istituto del ristorno, si	
	dovrà dotare di apposito regolamento da approvare	
	dall'assemblea dei soci.	
	Art. 27	
	Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinando:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	
	riserva legale;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge, che ove la cooperativa aderisse	
	all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'art. 5 del D.Lgs. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive	

	modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si	
	applica il D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220. In difetto di	
	adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del	
	Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
	dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 26	
	(ventisei);	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato	
	da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli	
	utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	È fatto divieto alla cooperativa di distribuire i dividendi	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	

	capitale effettivamente versato.	
	È fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore	
	ai due punti rispetto al limite massimo fissato per i	
	dividendi.	
	Art. 28	
	Trasferimento delle quote sociali	
	Non è consentito al socio il trasferimento delle proprie	
	quote sociali.	
	<u>Titolo V</u>	
	<u>GOVERNO DELLA SOCIETÀ</u>	
	Art. 29	
	Sistema di amministrazione e organi sociali	
	La cooperativa adotta il sistema di amministrazione	
	tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio d'Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale, nel caso in cui la legge lo	
	preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la	
	sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	<u>Sezione I</u>	
	<u>ASSEMBLEA</u>	
	Art. 30	
	Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	

	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e	
	della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere	
	trasmesso ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a	
	mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di	
	ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede	
	sociale. La convocazione può essere effettuata, sempre nei	
	termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, mail)	
	sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	Essa può tenersi in luoghi anche diversi dalla sede sociale,	
	purché nell'ambito del territorio nazionale.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono	
	stati informati della riunione tutti gli amministratori e se	
	nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si	
	opponesse alla trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	come previsto nell'art. 25 (venticinque) del presente	
	statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia	
	ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	

	materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un	
	terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta	
	stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione,	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla	
	presenza di un Notaio.	
	Art. 31	
	Decisioni dei soci riuniti in assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	

	amministrativo (eventualmente: mediante voto segreto. In tal	
	caso, i soci che lo richiedano, hanno il diritto di far	
	risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro	
	votazione o eventualmente la loro astensione);	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio	
	Sindacale e del revisore;	
	4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis c.c.	
	Art. 32	
	Costituzione dell'assemblea	
	L'assemblea è validamente costituita, secondo le	
	disposizioni in materie di s.r.l.:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	

	Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci.	
	Art. 33	
	Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle	
	quote sociali possedute.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto.	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di due	
	deleghe.	
	Art. 34	
	Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione e, in sua assenza, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto	
	anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la	

	maggioranza dei voti presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	<u>SEZIONE II</u>	
	<u>ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Art. 35	
	Consiglio di Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio	
	d'Amministrazione composto da un numero di amministratori	
	variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Quindi l'amministrazione della società è affidata	
	necessariamente a un organo collegiale formato da almeno tre	
	soggetti.	
	Gli amministratori devono essere scelti tra i soci	
	cooperatori oppure tra gli elementi tecnici ed	
	amministrativi.	
	Gli amministratori restano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Essi possono essere rieletti.	
	Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	oppure quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con avviso postale o qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio	
	d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa.	
	Il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici	

	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, quinto comma, c.c. nonché i	
	poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione	
	dei soci.	
	Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o	
	l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Al Consiglio d'Amministrazione spetta, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso	
	dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto.	
	Il Presidente convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice - Presidente ed ai	
	consiglieri delegati, se nominati.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più	

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	decisione approvata dal Collegio Sindacale se nominato,	
	purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 36	
	Rappresentanza legale	
	Il Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale	
	della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o	
	amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale	
	per tutti gli atti amministrativi, sia di ordinaria	
	amministrazione che di straordinaria amministrazione,	
	limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	L'organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri	
	con speciale procura, a dipendenti della società o a	
	soggetti terzi.	
	Il Presidente previa autorizzazione del consiglio può	
	delegare parte dei propri poteri a un membro del consiglio.	
	SEZIONE III	
	<u>ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE</u>	
	Art. 37	

	Organo di controllo	
	La società può nominare un organo di controllo, sindaco o	
	revisore o società di revisione.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è	
	obbligatoria ove si verificano i presupposti di legge.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche	
	monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio	
	Sindacale previste per le società per azioni.	
	Art. 38	
	Nomina e competenze dell'organo di controllo	
	Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato	
	decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni	
	previste dall'art. 2399 c.c.	
	Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per	
	scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta	
	del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2403-bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita	

	anche il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.	
	2406 e 2407 c.c.	
	L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399 c.c.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	

	ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis ss. c.c., salvo quanto	
	previsto al successivo art. 39 (trentanove).	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del	
	consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.	
	Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al	
	sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella	
	relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da	
	tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale	
	sociale il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti	
	denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali	
	proposte all'assemblea.	
	Art. 39	
	Revisore legale dei conti	
	Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale	
	e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo	

	sia obbligatoria - la società nomina per il controllo	
	contabile un revisore esterno, questi deve essere iscritto	
	al Registro dei Revisori Legali dei Conti.	
	Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste	
	per lo stesso in materia di società per azioni.	
	Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti	
	nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.	
	Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è	
	determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera	
	durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta	
	del capitale sociale, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 40	
	Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge	
	nonché nei seguenti casi:	
	- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;	

	- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;	
	- per volontà dei soci;	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante	
	iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio	
	del registro delle imprese competente.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone	
	in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei	
	liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai	
	criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio	
	per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste per la modifica dello	
	statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recesso.	
	Art. 41	
	Devoluzione del patrimonio	

	In caso di scioglimento della cooperativa, dedotto soltanto	
	il rimborso del capitale sociale versato e dei dividendi	
	maturati, vige l'obbligo di devoluzione del patrimonio	
	sociale residuo al fondo mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa	
	aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta	
	ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14 dicembre 1947 n. 1577 e	
	successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la	
	destinataria, in difetto di adesione tale versamento andrà	
	effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del	
	bilancio statale).	
	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	Art. 42	
	Disposizioni finali	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo	
	Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	La Cooperativa ai sensi dell'art. 111 septies disp.att.	
	c.c., è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste	
	della legge per le Società a responsabilità limitata, nei	
	limiti in cui all'art. 2519 del Codice Civile.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	

51 di 52

52 di 52